

Oggetto: Progetto integrato a sostegno della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro 'PRENDITI TEMPO' - POR Marche FSE 2007/2013. Conferimento incarico di collaborazione coordinata e continuativa Dott.ssa Addolorata Anna Cavaliere

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SERVIZI ALLA PERSONA

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 280/VI del 18.06.2012 – Settore Formazione e Scuola della Provincia di Macerata con la quale è stato emanato il bando per la selezione delle domande di aiuto per progetti integrati a sostegno della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro a valere sul P.O.R. Marche FSE 2007-2013;

Vista la Deliberazione di Giunta n. 230 del 01/08/2012, con la quale il Comune di Macerata ha aderito alla presentazione del Progetto integrato a sostegno della conciliazione tra i tempi di vita e di lavoro "PRENDITI TEMPO" – POR Marche FSE 2007-2013, ed ha dato mandato al Responsabile del Settore Servizi alla persona, dott. Gianluca Puliti, di adottare conseguentemente tutti gli adempimenti necessari alla gestione tecnica e finanziaria del progetto;

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 742/VI del 14.12.2013 – Settore Formazione e Scuola della Provincia di Macerata con la quale è stata approvata la graduatoria dei progetti ammessi a finanziamento, graduatoria nella quale il progetto "Prenditi tempo" risulta essere in posizione utile al finanziamento;

Vista la Determinazione Dirigenziale n.209/58 del 22/03/2013, con la quale il dirigente del Servizio Servizi alla Persona ha conferito gli incarichi al Dott. Gilberto D'Amico, responsabile azione 1, e alla Dott.ssa Fabiola Borgiani, responsabile gestione amministrativa e finanziaria e responsabile azione 3, previsti nel gruppo di lavoro del progetto "Prenditi Tempo" così come approvato;

Preso atto che in data 14.02.2013, a seguito della stipula dell'atto costitutivo del Raggruppamento Temporaneo di Scopo, il Legale Rappresentante del Comune di Macerata, ente capofila, ha provveduto a sottoscrivere l'apposita convenzione con la Provincia di Macerata;

Richiamata la D.D. N. 121/37 del 20/02/2013 Progetto integrato a sostegno della conciliazione tra i tempi di vita e di lavoro "Prenditi tempo" - POR Marche FSE 2007-2013. Provvedimenti per l'attuazione del progetto;

Dato atto che il bando ha previsto all'articolo 8, tra i requisiti di ammissibilità a finanziamento dei progetti presentati, la costituzione di un Comitato di Coordinamento che, secondo quanto fissato dall'articolo 11 deve essere costituito dai rappresentanti di tutti i soggetti coinvolti, e di un Gruppo di lavoro costituito da un minimo di 4 unità fino al massimo di 6 unità con specifici ruoli gestionali/organizzativi;

Dato atto che con D.D. n.209/58 del 22/03/2013 si è proceduto al conferimento di n.2 incarichi previsti nel gruppo di lavoro del progetto "Prenditi Tempo", e che resta da conferire l'incarico di animatore di progetto;

Dato atto, inoltre, che il Bando, all'articolo 10, riconosce come costo interamente a carico del contributo provinciale (Fondo Sociale Europeo) le spese relative alle attività di funzionamento del

Comitato di Coordinamento, del Gruppo di Lavoro e le spese relative alla pubblicizzazione delle iniziative progettuali;

Considerato che il Comune di Macerata ha maturato una precedente esperienza nell'ambito degli interventi per la conciliazione dei tempi di vita e tempi di lavoro con la partecipazione al progetto "Ore Amiche" cofinanziato dalla Provincia di Macerata mediante il Fondo Sociale Europeo 2007-2013;

Dato atto, altresì, che nel progetto presentato, così come approvato, "Prenditi tempo", dovendo dare seguito ai sopra citati articoli del bando, sono stati obbligatoriamente indicati i nominativi dei componenti il gruppo di lavoro, i ruoli assegnati, gli impegni orari e i relativi compensi, trasmettendo, inoltre, alla Provincia di Macerata i curricula professionali del personale coinvolto che sono stati oggetto di valutazione;

Atteso che nell'ambito della dotazione organica del Comune e, in particolare, dello scrivente Servizio non sono individuabili le specifiche competenze professionali al riguardo e che, pertanto, è necessario prevedere ad affiancare l'ufficio con professionalità esterne atte a garantire, nell'interesse dell'Amministrazione, una efficace azione di gestione, animazione e rendicontazione delle iniziative di progetto;

Ritenuto, pertanto, di potersi avvalere dell'esperienza professionale in capo alla Dott.ssa Addolorata Anna Cavaliere nel ruolo di Animatore di progetto così come indicato nel progetto presentato e approvato "Prenditi tempo", sia in relazione alle professionalità, che alle specifiche competenze possedute dalla stessa;

Dato atto che l'incarico in oggetto è riconducibile alla lett. d) del co. 1 dell'art. 35 del reg. com.le cit. – "collaborazione coordinata e continuativa ovvero occasionale di elevato contenuto professionale, sulla base di specifici progetti." per cui il medesimo è regolato dalla forma contrattuale di cui alla lett. c) del co. 2 del medesimo art. – "contratto di lavoro autonomo di natura coordinata e continuativa", essendo le prestazioni oggetto dell'incarico rese da soggetti che non svolgono in via abituale attività professionali di lavoro autonomo e la cui prestazione professionale è caratterizzata dai seguenti elementi:

- 1) assenza del vincolo di subordinazione e autonomia nel rispetto delle linee guida dettate dal committente;
- 2) collegamento funzionale dell'attività del collaboratore con la struttura del committente in quanto concorre alla realizzazione dell'attività economica di quest'ultimo in conformità alle direttive impartite dallo stesso;
- 3) non occasionalità della prestazione che deve essere resa in misura apprezzabile nel tempo (prestazione effettuata in modo regolare e sistematico);
- 4) necessaria prevalenza del carattere personale in termini quantitativi e qualitativi dell'apporto del prestatore rispetto all'impiego di mezzi e/o altri soggetti sempreché rimanga preminente la sua partecipazione e l'unicità della responsabilità del medesimo;

Dato atto che il presente conferimento risponde ai limiti e ai requisiti previsti dall'art. 36 del citato Regolamento e che si deve procedere tramite affidamento diretto dell'incarico ex art. 37 co. 5 del medesimo regolamento rientrando nelle fattispecie d) *"quando trattasi di incarichi relativi a programmi o progetti finanziati o cofinanziati da altre amministrazioni o enti pubblici o dall'unione europea, per la realizzazione dei quali siano stabilite tempistiche tali da non rendere possibile l'esperimento di procedure comparative per l'individuazione del soggetto cui conferire l'incarico"* ed e) *"quando si tratta di incarichi il cui importo, al netto dell'IVA se dovuta, sia inferiore a 20.000,00 Euro"*;

Considerato che il progetto "Prenditi tempo", a seguito della stipula dell'atto costitutivo del RTS vede il comune di Macerata quale soggetto capofila con compito di costituzione del gruppo di lavoro e del comitato di coordinamento;

Dato atto che il contributo pubblico massimo che la Provincia di Macerata trasferirà per il progetto al Comune di Macerata ammonta ad € 250.000,00 di cui € 25.000,00 per spese di Assistenza Tecnica, comprensivi delle spese di rimborso di viaggio e di vitto, interamente a carico del FSE;

Considerato, quindi, che occorre procedere secondo quanto previsto dal progetto approvato all'affidamento dell'incarico per l'animatore di progetto del gruppo di lavoro;

Visto il regolamento comunale Regolamento Uffici e Servizi n.44 del 28.03.2011 approvato con DGC n.99 del 28.03.2001;

Dato atto che la spesa relativa agli incarichi inerenti il Gruppo di lavoro trova capienza al capitolo 1.615.208 Az. 2098 Imp. 590/13;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

Richiamati gli artt. 107 e 192 del T.U.EE.LL. ex D. Lgs. n. 267/2000;

Visto il Regolamento di Contabilità in materia di determinazioni dirigenziali;

DETERMINA

di conferire, per le motivazioni nelle premesse espresse, alla Dott.ssa Addolorata Anna Cavaliere il seguente incarico di collaborazione coordinata e continuativa per il ruolo di Animatore di progetto per il periodo che va dalla sottoscrizione del contratto fino al termine delle attività previsto per il 07.04.2015, per un totale complessivo di 460 ore;

di affidare alla competenza del dirigente del Servizio Servizi alla Persona la stipula del relativo contratto per l'incarico di collaborazione coordinata e continuativa, da redigersi in base allo schema allegato al presente atto;

di autorizzare l'uso del mezzo proprio;

di dare atto che il compenso da corrispondere all'incaricata ammonta ad € 8.625 lordi, compresi gli oneri riflessi a carico di entrambe le parti e che la spesa relativa all'incarico inerente il Gruppo di

N. REP. 554949 del 13/01/2014 – DETERMINAZIONE N. 22/8 del 13/01/2014

Pag. 4/9

lavoro e il rimborso delle spese di viaggio e vitto trova capienza al capitolo 1.615.208 Az. 2098 Imp. 590/13;

di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

di stabilire che la presente determinazione venga pubblicata all'Albo Pretorio;

di trasmettere all'Ufficio Segreteria Organi Istituzionali per la pubblicazione sul sito informatico dell'Amministrazione così come previsto dall'art. 3, comma 18 della legge n. 244/07, nonché all'Albo delle collaborazioni esterne.

Macerata, 13/01/2014

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SERVIZI ALLA PERSONA
(Dott. Gianluca Puliti)
(firma all'originale)

SERVIZIO FINANZIARIO E DEL PERSONALE

Sulla presente determinazione SI APPONE, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000, il visto di regolarità contabile”

Macerata, 15/01/14

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO E DEL PERSONALE
(Dott.ssa Roberta Pallonari)
(firma all'originale)

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA

In data _____, presso la Civica Residenza, con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge, tra il Comune di Macerata, rappresentato dal dott. Gianluca Puliti, nato a _____, residente a _____, Dirigente del Servizio Servizi alla Persona del Comune di Macerata e la dott.ssa CAVALIERE ANNA ADDOLORATA, nata a _____, residente _____, C.F. _____, di seguito denominato più semplicemente Collaboratore,

Vista la determinazione dirigenziale n. ___ del _____ con cui il Servizio Servizi alla Persona ha deciso di conferire l'incarico di animatore di progetto previsto dal progetto "Prenditi Tempo" alla suddetta;

Tenuto presente che il collaboratore si è reso disponibile a prestare stabilmente la propria collaborazione per lo svolgimento delle prestazioni professionali indicate a favore dell'Istituzione;

Considerato che le parti sono concordi nello stipulare un contratto di collaborazione coordinata continuativa senza vincolo di subordinazione, avente ad oggetto una prestazione d'opera così come definita dal Codice Civile.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 - OGGETTO

Con il presente atto si stabilisce di conferire al Collaboratore, che accetta, l'incarico avente ad oggetto lo svolgimento, presso il Servizio Servizi alla Persona, dei seguenti compiti, connessi ed afferenti alla esecuzione e realizzazione del Progetto "Prenditi Tempo":

- supporto nella gestione e nel coordinamento del partenariato locale del progetto e alla programmazione delle attività;
- attività di segreteria tecnica in relazione alle azioni progettuali ed utilizzo di strumenti multimediali per favorire la circolazione delle informazioni tra i soggetti coinvolti nel progetto;
- verifica, raccolta dati ed elaborazioni documentali sui temi del progetto;
- supporto all'attività di gestione generale del progetto fra cui lo svolgimento di attività amministrative, raccolta ed archiviazione della documentazione, monitoraggio finanziario, tecnico e procedurale inerente le attività progettuali;
- redazione di relazioni periodiche sullo stato di avanzamento del progetto e collaborazione alle redazioni di documenti ufficiali;

I tempi e le modalità delle prestazioni verranno concordemente stabiliti in base alle necessità ed esigenze organizzative, fermi restando l'assenza di qualsiasi vincolo di subordinazione e l'autonomia di esecuzione della prestazione da parte del Collaboratore.

Il Collaboratore nel rapporto con il sottoscritto dirigente del Servizio Servizi alla Persona e con i referenti dallo stesso indicati stabilisce le modalità di espletamento del progetto da realizzare e gli orari entro cui operare per la realizzazione della parte da espletare in collaborazione con i dipendenti del Comune.

Nell'effettuare quanto sopra descritto il Collaboratore si organizzerà autonomamente in stretto raccordo con gli altri collaboratori del progetto sulle metodologie da eseguire di volta in volta rapportandosi con il responsabile del progetto dell'ufficio di riferimento.

ART. 2. NATURA DELL'INCARICO

L'incarico ha natura di collaborazione coordinata e continuativa e viene conferito ai sensi e per gli effetti degli artt. 2222-2229 e seguenti del Codice Civile, trattandosi di prestazioni professionali di opera e/o di natura intellettuale, senza vincolo di subordinazione e con possibilità di prestare l'attività all'interno della sede del Comune.

Il Collaboratore, compatibilmente con gli impegni assunti con il presente contratto e con le dichiarazioni nello stesso rese, sarà libero di prestare anche in favore di terzi la propria attività sia autonoma che subordinata.

Eventuali altre attività prestate in favore di terzi in via autonoma o subordinata possono avvenire liberamente, nel pieno rispetto della riservatezza e solo per attività che non siano concorrenti con quella di cui al presente contratto.

ART. 3 – DURATA

Il presente incarico decorre dalla data di sottoscrizione dello stesso fino al termine delle attività previsto in data 07.04.2015. L'eventuale rinnovo dovrà essere rinegoziato e deliberato dal competente sottoscritto dirigente.

ART. 4. ORGANIZZAZIONE

Il Servizio Servizi alla Persona metterà a disposizione della dott.ssa ANNA ADDOLORATA CAVALIERE l'organizzazione necessaria per l'espletamento dell'incarico.

Inoltre il Collaboratore, pur con l'autonomia connessa allo specifico oggetto professionale della prestazione richiesta, dovrà coordinarsi con i collaboratori e gli uffici preposti del Servizio Servizi alla Persona del Comune di Macerata, al fine di permettere e garantire il regolare svolgimento delle attività così come previste dal contratto.

Il Collaboratore si impegna, essendo indispensabile, per coordinare la propria opera con l'attività dell'istituzione, a garantire la sua presenza presso una sede di attività dell'Istituzione, secondo l'articolazione oraria concordata con il sottoscritto dirigente, funzionale allo svolgimento delle attività indicate nel precedente art. 1.

ART. 5 – VERIFICA PRESTAZIONI

Ferma restando l'inesistenza del vincolo di subordinazione, spetta all'Ente, attraverso il sottoscritto dirigente del Servizio Attività Scolastiche Sportive e della Partecipazione., la verifica delle prestazioni e del rispetto dei tempi concordati e la segnalazione verbale al collaboratore delle eventuali inadempienze.

ART. 6 - COMPENSO

Per tale incarico l'Istituzione si impegna a corrispondere alla dott.ssa ANNA ADDOLORATA CAVALIERE il compenso lordo di € 8.625,00 al quale dovranno essere applicate le ritenute fiscali previdenziali e assicurative nella misura prevista dalla Legge.

La cifra sopra riportata comprende anche oneri riflessi ed IRAP.

Il corrispettivo verrà liquidato, decurtato dagli oneri e dai rimborsi di cui sopra, previa presentazione della nota professionale da parte del Collaboratore.

ART. 7 – RISULTATO O PRODOTTO DELL'ATTIVITA' E OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

Il collaboratore dà atto che il risultato e quanto prodotto nel corso della propria attività è di proprietà del Comune di Macerata, che ne farà l'uso più opportuno a proprio insindacabile giudizio; si impegna inoltre a mantenere il massimo riserbo sui dati e sulle informazioni di cui verrà a conoscenza nel corso dell'espletamento dell'incarico di cui trattasi.

ART. 8 - RECESSO E RISOLUZIONE CONTRATTUALE

Il contratto individuale potrà essere risolto nei seguenti casi:

- a) scadenza del termine o della proroga oppure avvenuta realizzazione della prestazione incaricata;
- b) sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta a causa non imputabile ai contraenti;
- c) inadempienze contrattuali, compresa la sospensione ingiustificata della prestazione per più di sei giorni lavorativi;
- commissione di reati tra quelli previsti dall'art. 15 legge n. 55/90 e succ. modificazioni;
- d) sospensione della prestazione per un periodo superiore a quelli previsti nel presente accordo;
- f) prestazione di servizio militare,

In caso di inadempienza di cui sopra una delle parti può risolvere il contratto, salvo il diritto alla liquidazione degli eventuali danni subiti ed al pagamento dei compensi maturati fino al momento dell'interruzione.

La rescissione del contratto si potrà avere:

- a) danneggiamenti al Comune o a terzi, imputabili al Collaboratore a titolo di dolo o colpa grave, nonché furto o appropriazione indebita;
- b) rinuncia da parte del Collaboratore. In tal caso, egli dovrà darne motivata comunicazione scritta con preavviso di almeno 30 giorni (termine riferito ad una durata annuale del contratto), con diritto a percepire quanto maturato sino al momento dell'interruzione, fatto salvo il diritto del Comune, alla corresponsione, da parte del prestatore, di una somma a titolo di indennizzo, pari a quella stabilita a titolo di mancato guadagno nel capoverso precedente, qualora il recesso determini un pregiudizio alle ragioni del Comune e ferma restando la possibilità di agire per il risarcimento per danni ulteriori.

La parte che intende far valere il presente articolo dovrà darne motivata comunicazione alla controparte mediante raccomandata A/R.

ART. 9 - OBBLIGHI DEL COMMITTENTE

Il Comune provvederà all'apertura della posizione I.N.A.I.L.

Nel caso di sospensione o anticipata risoluzione del contratto, dovuta a provata e documentata impossibilità di proseguimento, al Collaboratore sarà garantita la priorità assoluta in caso di ripristino da parte del Comune di rapporti di collaborazione per la medesima attività.

Il rapporto instaurato in ragione del presente contratto determinerà in favore del Collaboratore il diritto di veder valutato il servizio prestato in occasione dei concorsi pubblici banditi dal Comune per formulazioni di graduatorie o assunzioni .

ART. 10 – INFORTUNIO

Nel caso di infortunio riconosciuto dall'I.N.A.I.L., il Comune corrisponderà al lavoratore l'anticipo della indennità corrisposta dall'istituto a decorrere dal 1° giorno di inizio del medesimo.

Il Collaboratore ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'infortunio occorso, prima dell'inizio dello svolgimento della prestazione lavorativa, secondo le modalità concordate, e far pervenire al Servizio Personale il relativo certificato medico, attestante l'inizio e la durata, entro il 1° giorno di assenza.

ART. 11- SOSPENSIONE DELLA PRESTAZIONE

In caso di malattia la prestazione è sospesa temporaneamente. La sospensione per malattia non potrà eccedere il periodo di 60 giorni nell'anno solare, oltre i quali il Comune si riserva la facoltà di risolvere il rapporto. Tale sospensione non comporta alcuna proroga del contratto, che si estingue alla scadenza prestabilita. Si prevede l'erogazione del corrispettivo nel modo che segue:

- a. Dal primo al trentesimo giorno: corrispettivo pari al 100%;
- b. Dal trentunesimo al sessantesimo giorno: corrispettivo pari al 35%.

Nei casi di effettuazione di terapia salvavita l'erogazione del corrispettivo rimarrà pari al 100%.

Il Collaboratore si impegna a comunicare tempestivamente l'impossibilità ad eseguire la prestazione al fine di permettere al committente di intervenire con soluzioni alternative, inviando in caso di malattia ed infortunio, apposita certificazione sanitaria entro le 48 ore successive all'insorgere degli eventi in questione.

In caso di maternità, alla collaboratrice è riconosciuto il diritto di astenersi dal prestare la propria attività, per un periodo massimo complessivo di 180 giorni (due mesi prima della data presunta del parto più tre mesi successivi alla nascita, più trenta giorni di congedi parentali). In tal caso, si verifica la sospensione del rapporto senza erogazione di corrispettivo.

Persistendo le esigenze che avevano dato luogo all'incarico, il Comune si impegna a prorogare il rapporto fino ad una durata massima pari al tempo di effettiva astensione dalla prestazione, ferma restando anche la possibilità per le parti di prorogare il rapporto per un periodo maggiore.

Il congedo di maternità potrà anche essere richiesto dalla collaboratrice qualora abbia adottato o che abbia ottenuto in affidamento un bambino di età non superiore a sei anni all'atto dell'adozione o dell'affidamento. Tale congedo dovrà essere fruito durante i primi tre mesi successivi all'effettivo ingresso del bambino nella famiglia della lavoratrice.

Nel caso di astensione anticipata dal lavoro per eventi che mettano a rischio la gravidanza, disposta dalla Direzione Provinciale del Lavoro, il rapporto sarà sospeso per l'intero periodo; in tal caso, persistendo le esigenze che avevano dato luogo all'incarico il Comune si impegna a prorogare il rapporto fino ad una durata pari al tempo di effettiva astensione dalla prestazione, ferma restando anche la possibilità per le parti di prorogare il rapporto per un periodo maggiore.

Nel caso di astensione anticipata, la durata del periodo di proroga, di cui al precedente comma, sarà aumentata dei giorni di effettiva astensione.

Il Collaboratore concorderà con il committente il periodo di sospensione retribuita del rapporto, di massimo 24 giorni in ragione annua, in conformità a quanto previsto dal punto 5 della Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica – n. 4 del 15 luglio 2004.

Al Collaboratore è riconosciuto, altresì, il diritto di sospendere temporaneamente il rapporto fino a 15 giorni continuativi di calendario, con corresponsione del corrispettivo, in caso di matrimonio, previa richiesta scritta da far pervenire con anticipo di almeno 30 gg., nei limiti in cui non si pregiudichi l'esecuzione del progetto o l'espletamento delle attività incaricate.

La prestazione di cui al contratto di collaborazione, infine, si potrà sospendere, senza diritto al corrispettivo, mediante richiesta scritta del Collaboratore e compatibilmente con l'oggetto della prestazione e con la durata del contratto per motivi personali e familiari per un massimo di giorni 8.

Il Collaboratore dovrà comunicare preventivamente e comunque tempestivamente al Comune, almeno entro 48 ore, l'impossibilità di effettuare le prestazioni oggetto del presente contratto, al fine di permettere al Comune di intervenire con soluzioni alternative.

Nell'ipotesi di interruzione come prevista nel punto sopra menzionato il Collaboratore sarà tutelato, in caso di infortunio sul lavoro dalla copertura assicurativa I.N.A.I.L. e in caso di malattia come sopra indicato.

ART. 12. SPESE DI CONVENZIONE

Tutte le eventuali spese relative alla presente convenzione sono a carico del Collaboratore.
La convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso

ART. 13. CONTROVERSIE

Per tutte le controversie che potrebbero sorgere relativamente all'interpretazione del presente contratto, ovvero alla sua applicazione, si espletterà un tentativo di conciliazione presso la Direzione Provinciale del Lavoro di Macerata.

ART. 14. RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto si applicano le norme previste dalle vigenti norme civili e fiscali e dalla normativa interna al comune di Macerata.
Il presente atto, in duplice originale da tenere agli atti del Comune e del Collaboratore, previa lettura ed approvazione - viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

**IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO SERVIZI ALLA PERSONA**

Dott. Gianluca Puliti

LA COLLABORATRICE

Dott.ssa Addolorata Anna Cavaliere
